Schema di regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense ai sensi dell'articolo 43, della legge 31 dicembre 2012 n. 247

Attraverso la compilazione on-line di questo modulo COA, Unioni ed associazioni forensi potranno inviare al CNF le osservazioni e le indicazioni in merito al testo dello schema di regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense ai sensi dell'articolo 43, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Il testo integrale dello schema di decreto è allegato alla e-mail CNF del 4 febbraio 2016.

Per ogni articolo è disponibile uno spazio per le osservazioni. Si raccomanda vivamente di formulare le osservazioni in forma di proposte emendative, se del caso corredate di breve motivazione.
E' disponibile altresì la casella "Osservazioni generali", per la formulazione di eventuali rilievi non riconducibili ai singoli articoli dello schema di decreto.
Si prega di inviare una sola risposta unicamente con questa modalità e di indicare il nome di un referente per eventuali contatti.

Per l'invio del modulo compilato on-line è fissato il termine del 15 marzo 2016.

*Campo obbligatorio

RECAPITI

COA - ASSOCIAZIONE - UNIONE *

UNCC- Unione Nazionale

RECAPITO E-MAIL *

Inserire il recapito e-mail del COA, dell'Associazione ovvero dell'Unione

presidente@unionenazio

COGNOME E NOME *

Precisare il nominativo di un referente per eventuali contatti in merito alle risposte di questo modulo

Avv. Laura Jannotta

RECAPITO TELEFONICO *

Inserire un recapito telefonico del referente indicato

0532 /211102

OSSERVAZIONI GENERALI

Eventuali osservazioni

Il ruolo dell'UNCC e delle Associazioni maggiormente rappresentative è praticamente nullo e vengono trattate all'art. 2 comma 2 come le altre. L'accreditamento tramite Consigli dell'Ordine non dovrebbe riguardare le Associazioni maggiormente rappresentative di livello nazionale.

TESTO dello schema di decreto

Art. 1 - Oggetto del decreto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 2. Ai fini del presente regolamento: a) per "legge professionale" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) per "corsi di formazione" i corsi di cui all'articolo 43 della legge professionale.

Art. 2 - Organizzazione dei corsi di formazione

1. I corsi di formazione possono essere organizzati dai Consigli dell'Ordine e dalle associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. 2. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai Consigli dell'Ordine, sentito il Consiglio nazionale forense. L'interessato presenta istanza di accreditamento, con la documentazione necessaria, per consentire al Consiglio dell'ordine di verificare il rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previsti dal presente regolamento. La richiesta si considera accolta trascorsi tre mesi dalla presentazione dell'istanza. 3. I Consigli dell'Ordine provvedono all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le Scuole forensi di cui all'articolo 29, comma 1, lett. c) della legge professionale. 4. Qualora la Scuola forense non sia stata istituita, il Consiglio dell'Ordine organizza direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi che ritiene idonee, o con altri Ordini del medesimo distretto di Corte d'Appello. Il Consiglio dell'Ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, ai sensi dell'art. 40 della legge professionale. 5. I corsi vengono pubblicizzati presso la sede del Consiglio dell'Ordine e presso il Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio dell'Ordine, nonché attraverso apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Comma 2: si richiamano le osservazioni generali sopra indicate.

Art. 3 - Contenuti del corso di formazione

1. I corsi di formazione, che si svolgono secondo moduli a contenuto teorico e prevedono anche esercitazioni pratiche, sono finalizzati all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense, in conformità all'articolo 46, commi 2 e 3, e all'articolo 43, comma 2, lettera b), della legge professionale. 2. I contenuti dei corsi prevedono almeno: a) approfondimenti casistici nelle materie di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo; b) approfondimenti nelle materie processuali civili, penali e amministrative con riferimento alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie; c) ordinamento e deontologia forense, previdenza, etica professionale; teoria e tecnica dell'argomentazione forense; d) tecniche di redazione di atti giudiziari, di pareri motivati nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale; e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giudiziale; f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; g) diritto costituzionale; diritto tributario; diritto dell'Unione Europea e diritto internazionale, con particolare riferimento alla materia dei diritti umani.

Art. 4 - Docenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono altresì alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. 2. Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati in base ai titoli, alle pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, all'esperienza già maturata come formatori, ed alla frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore.

Quando si parla di docenti universitari non si specifica di quale fascia: ordinari, associati, ricercatori, altri?

Art. 5 - Durata del corso

1. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea secondo moduli trimestrali e con modalità e orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale. 2. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro Ordine, questi può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel circondario del nuovo Ordine. L'Ordine di provenienza, all'atto della valutazione del periodo di pratica già svolto, dà conto dell'avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione, per consentire adeguate forme di convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento.

Art. 6 - Costi dei corsi di formazione e borse di studio

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione. 2. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 1, possono prevedere il conferimento di borse di studio in favore dei tirocinanti più bisognosi e meritevoli.

Art. 7 - Partecipazione ai corsi

1. I soggetti che organizzano i corsi formativi programmano il numero delle iscrizioni, tenuto conto delle concrete possibilità di assicurare l'effettività della formazione. 2. La selezione per l'accesso ai corsi potrà avvenire esclusivamente secondo criteri di valorizzazione del merito, con riferimento agli studi universitari o a prove scritte e orali. La selezione è effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 9. 3. Il numero programmato delle iscrizioni deve essere approvato con decreto del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense.

Art. 8 - Verifiche intermedie e verifica finale

1. Durante il corso di formazione sono previste almeno tre verifiche periodiche del profitto da parte delle Commissioni di valutazione di cui all'articolo 9. 2. In sede di verifica del profitto, la valutazione del tirocinante avverrà sulla base di una prova orale avente ad oggetto gli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica, e sulla base di tre prove scritte, svolte anche secondo le modalità previste per l'esame di Stato; particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo delle capacità del tirocinante con riguardo alla tecnica di redazione degli atti giudiziari e alla conoscenza del linguaggio giuridico. 3. La verifica finale del corso di formazione consiste nella simulazione dell'esame di Stato di cui all'articolo 46 della legge professionale. 4. L'accesso alla verifica finale è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni.

Comma 3: chiarire la finalità della verifica finale e che non sia ovviamente impeditiva dell'esame di Stato.

Art. 9 - Commissione di valutazione

1. Presso ciascun Ordine è istituita una Commissione di valutazione con il compito di accertare la frequenza con profitto dei corsi di formazione da parte degli iscritti al Registro dei tirocinanti tenuto dal medesimo Ordine. La Commissione è composta da nove componenti scelti tra avvocati iscritti all'Albo, magistrati, docenti universitari di ruolo in materie giuridiche. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con la carica di Presidente o Consigliere dell'Ordine, nonché con l'attività di formatore svolta nel circondario. 2. Le Commissioni di valutazione sono nominate dal Consiglio dell'Ordine all'inizio del suo mandato e durano in carica quattro anni, salvo quanto previsto dal periodo seguente. Uno dei membri della Commissione è nominato dalla Scuola superiore dell'Avvocatura, anche al fine di assicurare uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Qualora il Consiglio dell'Ordine non abbia provveduto alla nomina, il Consiglio Nazionale Forense provvede in sostituzione, sentita la Scuola Superiore dell'Avvocatura; fino alla nomina da parte del Consiglio Nazionale Forense, sono prorogati i membri della Commissione in scadenza. 3. Quando un membro della Commissione cessa, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina. 4. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. 5. La Commissione verifica il profitto della frequenza dei corsi di formazione, sulla base dei seguenti criteri: a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere i profili di interdisciplinarietà. 6. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, i Consigli dell'Ordine circondariale provvedono alla nomina delle Commissioni di cui all'articolo 9. Qualora, entro il termine indicato dal primo periodo, il Consiglio dell'Ordine circondariale non abbia provveduto, il Consiglio Nazionale Forense provvede in sostituzione.

Comma 2: modificare la parte in cui i Consigli dell'Ordine nominano le Commissioni di valutazione senza neppure consultare le Associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10 - Pubblicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

INVIA IL MODULO COMPILATO

Per INVIARE il modulo compilato al Consiglio Nazionale Forense cliccare sul tasto "invia" qui di seguito.

Invia

100%: completato.

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

Powered by

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Segnala una violazione - Termini di servizio - Ulteriori termini